

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2971

PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati **ROBERTI, CRUCIANI, FRANCHI, TURCHI, ALMIRANTE**

Presentata il 9 febbraio 1966

Valutazione dei servizi resi dagli ufficiali delle categorie in congedo provenienti dal servizio attivo, durante la guerra 1940-45, ai fini del trattamento di quiescenza

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame riguarda la soluzione di un problema sorto in seguito all'emanazione del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, col quale la validità dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo richiamati per effetto della mobilitazione parziale, è stata riconosciuta soltanto a coloro che avevano prestato servizio presso Enti mobilitati.

Analogha situazione si era presentata dopo la guerra 1915-18, e ad essa si era provveduto con la legge 7 aprile 1921, n. 464; sicché il servizio prestato dagli ufficiali richiamati durante la guerra, dalla riserva e da quelli che provvisti di pensione dalla riserva passarono nella milizia territoriale, era stato riconosciuto valido a tutti gli effetti di pensione, anche per coloro che avevano prestato servizio presso Enti territoriali.

In merito osserviamo che il citato regio decreto-legge n. 2411, non avrebbe dovuto privare questi ufficiali del diritto di riconoscimento, agli effetti della pensione, del servizio effettivamente prestato; e ciò in quanto durante l'ultimo conflitto, come è noto, sono stati considerati mobilitati taluni servizi del Ministero della Guerra (ora Difesa), di Comandi

territoriali ed altri Enti e Servizi vari, presso i quali si svolgevano attività di carattere amministrativo, alla stessa stregua di quelle che venivano svolte nei normali servizi territoriali, ugualmente impegnati per l'esercito operante.

L'accennato regio decreto-legge n. 2411, ha, quindi, colpito un limitato numero di ufficiali dell'Esercito provenienti dal servizio attivo, già in quiescenza ed in modo particolare coloro che per infermità contratta in guerra o per riduzione di organico, erano stati collocati nella riserva molto tempo prima del raggiungimento dei limiti di età e che nel giugno 1940 erano stati richiamati in servizio per le note esigenze belliche.

Riteniamo opportuno chiarire che la presente proposta non costituisce una deroga di carattere eccezionale, giacché provvedimenti analoghi sono stati presi con:

legge 15 luglio 1950, n. 594 e 29 maggio 1954, n. 316, per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti ai sensi del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450;

legge 29 marzo 1951, n. 210 per i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti;

legge 9 aprile 1953, n. 305 per il personale del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e dei soppressi Corpi di polizia richiamati o trattenuti ai sensi della legge 1° settembre 1940, n. 373;

leggi: n. 316 del 29 maggio 1954, n. 313 del 25 aprile 1957, e n. 151 del 23 marzo 1964; quest'ultima a favore di appartenenti al personale di custodia delle carceri, richiamati in servizio nel periodo 1940-45.

E tutto ciò senza peraltro considerare che, in armonia con i principi cui si aspira la nostra Costituzione, con la legge 3 aprile 1958, n. 472 si è provveduto a considerare validi tutti i servizi comunque prestati dagli ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa delle Forze armate (sia pure a decorrere dalla entrata in vigore della legge stessa), mentre con la legge 27 giugno 1961, n. 550 si è riconosciuto il diritto a pensione, agli ufficiali di complemento e della riserva del complemento, nonché ai sottufficiali, nei confronti dei quali non solo sono stati abbreviati i limiti minimi di servizio utili per la pensione, ma sono stati considerati validi come servizi militari quelli prestati in ogni tempo in qualità di avventizi civili o come operai temporanei o provvisori, presso qualsiasi amministrazione statale.

Di fronte a tale stato di fatto non possiamo non rilevare quanto assurda e ingiustificata appaia la diversità di trattamento usata agli ufficiali dell'Esercito provenienti dal servizio effettivo che nulla hanno demeritato e che peraltro da richiamati prestarono servizio anche in sedi lontane dalla loro abituale residenza con incarichi delicati, percependo la sola differenza fra la pensione e lo stipendio del grado ai sensi degli articoli 52 e 100 del testo unico sugli assegni fissi approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.

Disposizioni queste che continuarono ad essere applicate anche dopo l'entrata in vigore della legge 11 aprile 1938, n. 420 che, come è noto, riconosce la validità dei servizi resi dai funzionari civili, dopo il collocamento a riposo e ai quali fu, pertanto, riliquidata la pensione sulla totalità dei servizi prestati.

Onorevoli colleghi, un alto senso di giustizia impone che si ripari a tale disparità di trattamento, disponendosi che qualsiasi servizio reso dagli ufficiali dell'Esercito richiamati dal congedo in occasione dell'ultimo conflitto, venga riconosciuto utile a pensione; abbiamo detto « ufficiali dell'Esercito » in quanto tutto il personale militare della Marina e dell'Aeronautica, durante la guerra 1940-1945, fu considerato mobilitato e quindi ha fruito di tale beneficio.

Infine, per quanto concerne la portata finanziaria del provvedimento, trattandosi di ufficiali in massima parte ultrasettantenni, lo onere è indubbiamente di portata assai limitata anche perché molti di essi, essendo stati collocati nella riserva per effetto della legge 9 maggio 1940, n. 369 (articolo 50), hanno avuto considerato, anche per tale periodo, il diritto a pensione mediante l'abbuono di otto anni in aggiunta ai servizi precedentemente prestati.

E poiché i fondi già stanziati per l'attuazione della legge 27 giugno 1961, n. 550, non risultano nella totalità impegnati, in quanto la legge stessa ha trovato applicazione in ristrettissimi casi, riteniamo che per le esigenze derivanti dalla presente proposta possano trovarvi capienza.

La sottoponiamo pertanto al vostro benevolo esame, nella certezza che non le farete mancare i vostri suffragi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A modifica delle disposizioni di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, i servizi comunque resi durante la guerra 1940-1945 dagli ufficiali dell'Esercito già in servizio effettivo, richiamati dal congedo, sono utili agli effetti della pensione, sempreché non siano stati già valutati ai sensi dell'articolo 50 della legge 9 maggio 1940, n. 369.

I benefici economici derivanti dall'applicazione del comma precedente avranno decorrenza dal 1° del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge e su domanda degli interessati da presentarsi entro sei mesi dalla suddetta data.

ART. 2.

Alla copertura dell'onere sarà provveduto con i fondi stanziati per l'attuazione della legge 27 giugno 1961, n. 550, e, per la parte eventualmente eccedente, dal capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.